

mero eccessivo di detenuti in carcerazione preventiva emergerà a rilievo pure un diverso modello di carcere, riservato a soggetti certamente non rieducabili con gli strumenti ordinari. Se, poi, la detenzione stessa protratta per lunghi periodi in condizioni di sostanziale isolamento provocherà a carico di codesti individui ad elevata pericolosità effetti di apparente risocializzazione — l'obbedienza dei corpi della ipotesi foucaultiana — dovrebbe onestamente constatarsi il fallimento di non poche nobili costruzioni scientifiche, la vanificazione di una speranza appassionata (S.F.).

I FONDAMENTI DEL PENSIERO PENALISTICO DI GIUSEPPE BETTIOL

GIUSEPPE BETTIOL, *Diritto penale*. XV ed., Cedam, Padova, 1982, pagg. 942.

Quando, sono ormai molti anni, prima dell'avvento della cosiddetta università di massa, uno studente dubbioso nell'orientarsi tra i testi di diritto penale consigliati, né persuaso dei consigli di colleghi ci domandava chiarimenti, superato un sommario esame della personalità per accertarne una certa attitudine all'indagine speculativa e soprattutto un impegno non condizionato esclusivamente al risultato dell'esame, egli veniva di regola indirizzato al *Diritto penale* di Giuseppe Bettiol. Con l'avvertenza che quel tanto che il libro appariva cedere alle esigenze della pura didattica ridondava dall'altro verso ad usura quanto ad efficacia espositiva, completezza della analisi e vigore nella costruzione del sistema. Lo stile, immaginoso e pure aderente alla realtà descritta, rispecchiava la mai sopita passione nell'accostarsi ai grandi problemi del diritto, che sempre contrassegna i giuristi di nobile lega.

Lo scorso 6 maggio 1982 Giuseppe Bettiol teneva la sua ultima lezione nell'ateneo padovano, lasciando l'insegnamento universitario per aver compiuto — nato il 26 settembre 1907 — il 75° anno di età; e più o meno in quei giorni giungeva in libreria la undicesima edizione del *Manuale*. Senza la pretesa di dire nulla di più e meglio di quanto altri autorevolmente hanno detto in passato, pensavo a qualche breve riflessione sulla attualità della concezione di Bettiol in materia di pena principalmente espressa nel *Diritto penale* (ma pure contenuta in altri scritti magistrali, ora raccolti nei tre volumi, anch'essi pubblicati dalla Cedam nel 1966 e nel 1980). Si voleva, e l'intento era condiviso dalla intera redazione di questa *Rivista*, offrire un omaggio commosso ad un pensatore che per quasi cinquant'anni ha onorato la scienza giuridica italiana, indicandone con immutata coerenza ciò che di irrinunziabile v'era nella originale tradizione fluiva nell'ultimo secolo dal modello carrariano.

Giungeva invece, sabato 30 maggio, la notizia della improvvisa scomparsa del Maestro; e queste righe si vedono ora gravate dal compito impari di commemorarne la figura, non omettendo le notizie illuminanti sulla sua polimorfa attività di studioso ed uomo politico. Bettiol era infermo da molto tempo: ciò che non ha mai limitato la sua attività di docente, di conferenziere acuto e brillante, di componente del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. Ne ricordiamo, già sofferente, il lungo impegno nel collegio giudicante del processo Lockheed; e per conoscenza diretta la attiva partecipazione al Convegno internazionale della Fondazione Moro nel maggio 1979, e nel maggio 1981 la magistrale relazione, con Giuliano Vassalli, su « Concezione della pena nel pensiero di Aldo Moro ».

Nella prefazione alla ultima edizione del suo *Manuale*, Bettiol con tristezza e ironia sembrava presentire la conclusione del suo operoso cammino, scrivendo di « un diritto penale che sembrava agonizzante nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale » mentre « la situazione vuole che oggi l'Autore sia invece agonizzante e il libro, opportunamente riveduto, sia più vivo che mai ».

Qualche cenno al *cursus honorum* e al *cursus studiorum* di Giuseppe Bettiol. Conseguita nel 1933 la libera docenza, è professore di diritto penale negli atenei di Urbino, Cagliari, Trieste, e, dal 1943 a Padova. Due volte ministro: nel 1953 alla pubblica istruzione, nel 1959 ai rapporti con il Parlamento. Dal 1971 al 1973 è giudice della Corte costituzionale. Per complessivi 35 anni siede in Parlamento prima come deputato, poi come senatore. Deputato alla Costituente, fa parte con Moro e Leone della seconda sottocommissione.

E ancora una nota sulla « storia » del *Diritto penale* e sui propositi del suo Autore. Scritto dal Natale '42 all'agosto 1943, come si avverte nella Prefazione alla prima edizione (del 1945), esso rappresenta il tentativo di « interpretare liberisticamente e quindi democraticamente un complesso legislativo che pure pretendeva di essere l'espressione penalistica di una concezione totalitaria dello Stato ».

Il codice penale del 1930 non ha sostanzialmente sacrificato principi che formano il cardine di ogni moderna legislazione: e tra questi soprattutto il principio di legalità. Trattasi tuttavia di un prodotto destinato al tramonto, anche se, avvertiva il Maestro quasi quaranta anni fa, è dato prevedere « che il crepuscolo legislativo durerà a lungo ». Il nuovo Codice, pure avendo conto degli sviluppi della riflessione scientifica ed essendo di necessità chiamato a informarsi ad una « concezione democratica della vita politica », non potrà tuttavia rinunciare a ciò che per Bettiol forma « il fondamento razionale della pena ». Nella Prefazione alla seconda edizione (1950) si osserva infatti che la Costituzione repubblicana da poco promulgata non rinuncia a distinguere il mondo della repressione da quello della prevenzione, onde la pena conserva funzione e natura tradizionali in un ambito di efficacia che rimane peculiare. « Ogni tentativo che possa essere fatto per negare validità al criterio della giustizia retributiva come fondamento della pena può trasformare il diritto

penale in un sistema di profilassi sociale o tramutare gli articoli del codice nei versetti pseudofrancescani di un cantico esilarante che esalta con frate Sole frate Assassino ».

Dovremo tornare sul concetto, affatto particolare, che il nostro A. coltivò circa la funzione penale. V'è qui da aggiungere qualche richiamo alla polemica contro il formalismo giuridico che ha impegnato Bettiol durante l'intero corso della sua opera, e che traspare significativamente nelle stesse pagine introduttive delle numerose edizioni del suo scritto maggiore. Nella prefazione alla quarta edizione del *Diritto penale* (1958), replicando alle critiche mosse al volume di Francesco Carnelutti — implacabile censore di ogni costruzione scientifica ravvisata dogmaticamente incerta (ne ricordiamo analoghi rilievi al *Sistema del diritto privato italiano* di Domenico Barbero) — scriveva Bettiol: « la constatazione fisica che un fatto è stato perpetrato nulla ci dice ai fini penali se tale fatto non è riportato o non è riportabile sotto gli estremi di una fattispecie legale e quindi *valutato*. Non solo... l'antigiuridicità e la colpevolezza, ma anche la tipicità è un giudizio di valore. Se così non fosse non faremmo del diritto, ma della fisica o della anatomia... ».

Le successive edizioni (1962, 1965, 1969, 1972, 1975) si arricchiscono di nuovi riferimenti alla elaborazione scientifica e alla produzione legislativa dei Paesi della America latina, e dei Paesi scandinavi.

Piace soffermarci sul rilievo, che l'A. esprime con profonda soddisfazione (« Prefazione » alla ottava edizione) che anche nella letteratura scandinava rinascono i concetti di colpa e pena, depurati dal « nichilismo morale proprio al determinismo psicologico e meccanicistico ». Fedele al modello adottato nel 1945 soggiunge Bettiol che « la sostanza non può mutare quando si tratti valori legati ai diritti inviolabili della persona umana ». Giacché il diritto penale deve offrire garanzia tanto a quei « cittadini onesti la cui libertà non può essere toccata, quanto a quelli che meno lo sono ma che possono veder limitata la loro libertà solo nei limiti di una interpretazione, applicazione ed esecuzione della norma penale giusta perché «umana». Tutto il resto è prevaricazione o tentazione pericolosa che va respinta ».

Nell'introdurre le due ultime edizioni dell'opera il Maestro patavino non riesce a nascondere preoccupazioni forse ancora più serie di quelle manifestate nella edizione più antica del 1945, quando alla fine della seconda guerra mondiale, « il diritto penale sembrava agonizzante ». La crescita della legislazione penale speciale, in linea con una politica penale volta, spesso in affanno, a modellare risposte all'aumento corrispettivo della criminalità comune e politica — con testi non raramente occasionati da eventi che profondamente incidono sul sentimento comune di sicurezza o in genere destinati ad assecondare richieste della pubblica opinione — non appare assoggettata a critica sotto il semplice profilo della continua perdita di razionalità ed omogeneità di un sistema sempre meno in grado di rico-

noscersi nelle linee portanti del codice, esso medesimo oggetto di non marginali manipolazioni. Invero la preoccupazione più seria dell'A. risiede nel constatato « fallimento della prevenzione speciale penale », sia in relazione alla insufficienza del diritto penale del trattamento nei suoi portati teorici e nelle tecniche operative, sia quanto alla adozione di una politica criminale « incolta, contraddittoria, non chiara », che — ad avviso di Bettiol — è da porre in rapporto diretto con manifestazioni criminose un tempo sconosciute o molto meno frequenti. La stessa nuova difesa sociale non porta, in simile visuale, a confortanti risultati desumibili dalla osservazione del reale. Tali riflessioni correvano, ed erano date alle stampe, durante i tragici giorni del sequestro di Aldo Moro e non erano certo sconosciuti i vincoli di stima reciproca e affettuosa amicizia che legavano i due studiosi fin dagli anni in cui nel 1939, Moro pubblica la sua prima opera su *La capacità giuridica penale*. Né gli accenti potevano essere più confortanti nella « Prefazione » alla undicesima e ultima edizione dell'opera (marzo 1982) che precede di poche settimane la scomparsa del Maestro. Qui Bettiol torna a porre in rilievo il perdurante difetto di organicità di un codice rispetto al quale è « scivolata di mano l'occasione per una riforma radicale ». Il giudizio sul progetto, poi tradotto nella legge 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) è di conseguenza sfavorevole, giacché la riforma (la più importante del dopoguerra) « complica purtroppo in peggio l'attuale codice penale senza senso alcuno di responsabilità ». E parimenti tornano le amare considerazioni sul fallimento sostanziale dei programmi fondati sulla speranza della risocializzazione, mentre la prevenzione generale mirata attraverso il progressivo aumento della entità delle pene edittali connesso all'aumento dei reati più gravi può « finire nel terrorismo e al terrorismo non si risponde con il terrorismo ma con un diritto penale razionale ed umano che comprenda i fenomeni delittuosi e li contenga ».

Restano così in piedi, come garanzie di natura sostanziale, gli stessi valori che hanno ispirato, per quasi cinquant'anni il pensiero del Nostro, vigorosamente riaffermati in questa ultima veste del suo scritto maggiore: ed essi sono *colpevolezza, retribuzione, rapporto di proporzionalità tra colpa e pena*.

Mi accorgo di aver tracciato, sia pure a grandi linee, la ' storia ' del diritto penale di Giuseppe Bettiol, rinunciando sinora ad un esame critico — e le critiche, anche accese, non sono certo mancate — della impostazione metodologica, come soprattutto delle validità delle posizioni concettuali limpidamente espresse e mantenute con intatta coerenza dal Maestro scomparso. Tono e contenuti sarebbero probabilmente stati diversi se avessi potuto seguire l'originario intento, ch'era di rendere un modesto omaggio a chi si accingeva a lasciare il mondo accademico per raggiunti limiti di età. Ma anche venuta meno la possibilità di ulteriori aggiornamenti, che certo negli anni

a venire non sarebbero mancati, certamente l'opera di Bettiol, per molto tempo ancora, resterà come riferimento insostituibile, come terreno di confronto per quanti, faticosamente e magari per vie diverse, continueranno a vedere nel diritto penale uno strumento di riaffermazione e tutela della dignità umana. Da aggiungere, ancora, che forse in ragione degli intenti dichiaratamente antiformalistici, o più probabilmente per la capacità dell'A. di svolgere il suo pensiero secondo un modello formale mai arido ma sempre vivace e godibile, ben di rado ci si imbatte in scritti a carattere istituzionale dalla lettura tanto avvincente.

Non mi è possibile concludere questa nota, proprio in coerenza con questi ultimi rilievi, senza far cenno, schematicamente, ad alcuni momenti salienti del pensiero di Bettiol sui quali il contrasto è più acceso.

A) *Caratteri del diritto penale moderno. Concetti, valori interessi.* - Scrive Bettiol che il diritto penale ha carattere costitutivo, del precetto, affrontando e risolvendo in questa sede i problemi, di non recente formulazione, del rilievo sanzionatorio del diritto penale, e della efficacia delle norme penali in bianco. Ed aggiunge che la norma penale possiede anche intrinsecamente carattere imperativo e valutativo: il che significa che la norma impone un obbligo o prescrive un divieto in ragione della valutazione operata dal legislatore della conformità o difformità di quel comportamento rispetto alle esigenze di tutela proprie del diritto penale.

Il problema qui adombrato ritorna più e più volte in altri passi dell'opera. Così a proposito della concezione formale o sostanziale del reato. Bettiol ribadisce l'esigenza di una « visione realistica » la quale emerge a proposito di vari problemi. E, premesso che uno schema è pur sempre « una forma di concettualizzazione nella immobilità e astrattezza della quale il contenuto di vita si perde o non si rispecchia adeguatamente », conclude che ogni giurista che voglia fare opera utile « e non limitarsi a giocare con i 'fantasmi' della dottrina pura del diritto », debba prendere in esame i presupposti sostanziali del reato.

A proposito, poi, della concezione oggettiva e soggettiva del reato, osserva l'A. che questo è sempre « lesione di un bene giuridico », onde, in merito alla tematica della subiettivazione della norma penale, se cioè l'essenza del reato possa risiedere nella violazione di un dovere, dovrà invece guardarsi alla nozione del bene giuridico, « perché la nozione del dovere non può avere una autonomia funzionale propria » e « il dovere si specifica solo a contatto con gli interessi protetti e da questi acquista tono e rilievo ». La distinzione tra la funzione valutativa e quella imperativa della norma penale emerge ancora in margine alla tematica della antigiuridicità penale, di cui Bettiol sostiene il primato e la ragion d'essere come elemento essenziale nella struttura del reato. Antigiuridicità che si risolve in un giudizio sulla lesività del fatto, con carattere oggettivo: vale a dire

che questo giudizio di disapprovazione prescinde dalla disapprovazione che riguarda l'elemento psicologico del reato.

La costruzione rivela indubbiamente una intima coerenza, ed è sommamente apprezzabile — giova ripetere — lo sforzo dell'A. di offrire una dogmatica realistica, che abbia quindi sempre in vista le realtà sociali che sottostanno alla considerazione legislativa. Non diversamente può intendersi il significato assegnato alla esigenza teleologica nella interpretazione, e al rilievo che vuole conferirsi alla « giurisprudenza degli interessi » in contrapposizione alla giurisprudenza concettualistica. L'interprete, scrive Bettiol, « quando deve procedere alla applicazione di una norma ad una ipotesi concreta non può servirsi del procedimento logico della sussunzione, ma deve rivivere nel proprio spirito il processo psicologico del legislatore che ha portato questi a scegliere tra i vari interessi in conflitto al fine di vedere se tra il conflitto concreto e quello astratto esiste una coincidenza. Solo in tal caso il giudice può applicare la norma ».

Eppure questo impeccabile edificio, organicamente strutturato in ogni parte, non pone del tutto al riparo dalla incertezza. Mi sembra del resto che si tratti di insoddisfazione diffusa e giustificata (e il Nosto non fa eccezione) ove ci si sforzi di conciliare legalità e tipicità con il criterio della necessaria offensività del reato. Non esiste illecito penale, osserva ad esempio Bricola (nella sua mirabile *Teoria generale*) in assenza di effettiva lesione di interessi socialmente apprezzati e meritevoli della più efficace garanzia fornita con la sanzione. E del pari è necessario che la tutela di tali interessi risulti certa, come fornita dal legislatore secondo un modello che renda evidente all'interprete la conformità delle fattispecie concreta al tipo legale. Anche il valore della tipicità — annota acutamente Ronco in un recente volume — risulta progressivamente attenuato non solo in ragione della ipertrofia legislativa dei nostri tempi (che evidentemente attenta alla architettura del sistema) ma per l'ampio margine di valutazione riconosciuto all'interprete, *massime* in alcune ultime leggi speciali. È poi il giudice ad occupare, in simile situazione di incertezza, e forse necessariamente, spazi ancora più ampi (esemplare la vicenda dell'attuazione della legge sui terroristi 'pentiti'). Risulta così estremamente arduo in simili frangenti, continuando a legiferare sulla spinta di esigenze occasionali, conciliare tra loro la sostanza formale e sostanziale del reato, e a poco vale riaffermare, in omaggio al criterio di legalità, che il diritto penale mantiene il proprio carattere costitutivo. Rappresenta assai bene queste difficoltà l'eccellente *Diritto penale* di Ferrando Mantovani, che pure non rinuncia allo sforzo di costruzione di un sistema suscettibile di offrire soprattutto al legislatore un indirizzo per il futuro.

B) *Imputabilità e libertà*. - Non è possibile comprendere appieno il pensiero di Bettiol in merito al valore della pena ove non ci si soffermi sulla sua concezione della imputabilità. Anche in questa sede si rileva una robusta ed evidente connessione logica con quanto premesso a proposito del significato finalistico della norma penale.

Scrivendo Bettiol: « solo riconoscendo che l'uomo può agire con libertà, cioè come personale morale, si può dare una giustificazione alla pena (che) è meritata dall'uomo in quanto questi ha agito con libertà ». E aggiunge che tra colpa e pena esiste un « immediato diretto contatto, perché tosto che si neghi la colpa o le si dia un contenuto in contrasto con quello che le deriva dall'esigenza etica che è tenuta a soddisfare, anche la pena è destinata a scomparire ed al suo posto subentra una misura profilattica che molto spesso è un 'esperimento' che ripugna alla natura morale dell'uomo ». Contestata quindi ogni specie di determinismo, precisa tuttavia che la nozione di 'libertà' accolta nel codice non coincide con quella di libero arbitrio. Invero, « il problema della libertà è un problema pratico che non deve essere irretito nell'ambito di una formula filosofica la quale, anche se vera, non trova il proprio domicilio tra gli articoli del codice e non deve essere portata in discussione in un'aula giudiziaria ». La libertà di cui trattasi, che informa di sé la categoria della colpevolezza, consentendo soprattutto di mantenerne in vita la concezione della pena-castigo è « libertà psicologica del soggetto di agire in un modo piuttosto che in un altro ».

C) *Pena e difesa sociale*. - Queste ultime precisazioni che non risolvono però quello che ai nostri giorni risulta il problema di fondo della giustizia penale (assieme a quello della perdita di efficienza delle strutture giudiziarie). È chiaro, anzi, che nel pensiero del Maestro padovano non trova alcuna razionale giustificazione quell'intreccio di questioni teoriche e applicative che va sotto il nome di ideologia del trattamento. Non a caso, nella ricordata «Prefazione» all'ultima edizione dell'opera, Bettiol accenna al fallimento della riforma penitenziaria auspicando come « unica vera e autentica riforma penale » la « demolizione degli attuali istituti di pena e la costruzione di nuove città carcerarie che eliminassero la soffocazione dell'uomo recluso che è pur sempre un valore ». Ma in tali città l'unica limitazione richiesta al detenuto non potrà che consistere nella privazione della libertà e nel rispetto dei propri consorti; la garanzia della libertà abbraccia tutti i meccanismi 'positivi' di rieducazione e trattamento.

D) *Sanzione penale e concezione retributiva*. - Torniamo dunque al nucleo intorno al quale ruota il sistema del diritto penale proprio del Maestro scomparso, formandone la connotazione più originale. L'idea di retribuzione, nei rigorosi margini che si considerano ad essa coesenziali, comporta per Bettiol il ripudio di ogni strumento rivolto tipicamente alla rieducazione ovvero al recupero sociale del condannato. In tale visuale anche le misure di sicurezza vengono intese come espressioni di concezioni sociali collettivistiche, non informandosi, di contro, ad una concezione liberale dello Stato. Né al Nostro appare infondato un generale rilievo di incostituzionalità delle misure di sicurezza, destinate a soggetti capaci d'intendere e di volere (solo per i minori e gli infermi di mente esse risultereb-

bero pertanto giustificabili, in vista di esigenze preventive e di riabilitazione individuale). Invero l'uomo « non può essere degradato a semplice ' frammento di natura ' e sulla base di una accertata o presunta pericolosità essere sottoposto ad un provvedimento utilitaristico in virtù di un interesse comune ». Mentre le stesse fattispecie di pericolosità (e qui il rilievo abbraccia ogni misura positiva di prevenzione *ante* e *post delictum*) sono così late da portare alla convinzione ragionevole che siano stati e tuttora siano vulnerati i principi propri ad uno Stato di diritto. Non doppio binario dunque: la difesa contro il delitto deve muoversi sulla unica rotaia della pena retributiva. Inoltre l'affermazione del valore della pena come castigo non può non riflettersi sulle modalità di esecuzione della pena carceraria. Se il reato stesso è atto di libertà, l'uomo detenuto ha diritto a vedersi riconosciuta la stessa libertà nel corso della espiazione della pena. Il rifiuto del determinismo della Scuola positiva del diritto penale in ogni sua forma — tra le derivazioni ideologiche del positivismo Bettiol comprende le concezioni della *Défence sociale nouvelle* — svuota di ogni significato la ideologia del trattamento in carcere, anch'essa frutto evidente del determinismo. La rieducazione, ammesso che ve ne sia la possibilità, deve secondo Bettiol discendere da un libero atto di adesione da parte del reo ai valori sociali che connotano la legislazione, mentre è illusorio o ipocrita attendersi che egli accolga consapevolmente e in modo spontaneo tali valori in forza di meccanismi che non possono non sembrargli estranei e cogenti; per quanto si tenti di condizionarne il funzionamento ad una richiesta degli interessati, escluso ogni modello di coatta applicatività. Sembra a chi scrive che la concezione di Bettiol in materia di pena stenti a collocarsi in una prospettiva storica del problema penale, nel cui ambito non può non trovare posto lo sviluppo delle tipologie carcerarie dell'ultimo secolo. L'integrale accoglimento dell'idea retributiva, come definita dal Nostro, porterebbe a prefigurare un carcere di specie essenzialmente custodiale dove, l'esperienza insegna (possono rileggersi ad esempio le belle pagine di Ignatieff in *L'origine del penitenziario*, Milano, 1977) l'attentato alla sfera di integrità morale del detenuto è, di fatto, in numerosi casi, e a prescindere da qualsivoglia progetto di umanizzazione della pena, grave e continuo. Inoltre, per Bettiol la sanzione penale coincide essenzialmente con la sanzione carceraria. Ma se non può porsi in dubbio che il carcere resterà ancora indefinitivamente il fulcro di ogni sistema di controllo, tuttavia già nei giorni nostri il concetto di pena principia a subire una trasformazione profonda, condotta essenzialmente in chiave di prevenzione generale e speciale. Le misure alternative alla detenzione, ma soprattutto le pene sostitutive di cui alla legge n. 689/1981, la vastissima depenalizzazione, offrono al magistero penale una ben più larga e flessibile gamma di possibilità. Mentre, per proprio conto, anche il carcere non potrà che subire riflessi di un tale processo, perdendo progressivamente il suo carattere indifferenziato per modellarsi a seconda del tipo di soggetti che è chiamato a ricevere. Su queste linee proiettate verso il futuro muove la *Nuova*

difesa sociale (in questo stesso fascicolo ci occupiamo della terza edizione del volume di Marc Ancel), dottrina eclettica che non può, né lo pretende, presentarsi sistematicamente ma che è in grado di offrire al penalista moderno al tempo stesso un punto di riferimento concettuale, e soluzioni sperimentalmente attendibili. Non ci sentiamo pertanto di condividere il severo giudizio del Nostro a pag. 873 e nella « Prefazione » all'ultima edizione del *Diritto penale*. Mentre coglie in parte nel segno la critica del Cavalla (*La pena come problema*, Padova, 1979, pag. 208), non concordiamo invece sull'accusa di dogmatismo mossa al Bettiol) dove si rileva che il Maestro patavino muove da una concezione della libertà che implica proprio quelle « conseguenze negative, nei rapporti tra individuo e potere » che egli si sforza di eliminare, come parte integrante dell'idea di risocializzazione (S.F.).

ROMANO RICCIOTTI, *Gli stupefacenti. Repertorio ragionato di legislazione, dottrina, giurisprudenza, con appendice di notizie utili*. Cedam, Padova, 1981, pagg. 255.

Avverte l'A. nella introduzione che « il volume si propone soltanto uno scopo pratico. Non ha la pretesa di contenere una esposizione esauriente dell'esperienza giuridica in materia di droghe, né pretese di rigore scientifico nel reperimento delle notizie ».

Fedeli al nostro intento di annotare in questa rubrica ogni scritto provvisto di certa ampiezza di contenuti in materia di normativa sugli stupefacenti, e del funzionamento del sistema di controllo, riteniamo, malgrado il suo oggetto dichiaratamente descrittivo, di dover considerare il volume di Ricciotti. Soprattutto perché esso riveste una effettiva utilità per tutti coloro — operatori del settore, magistrati, ma anche studiosi della materia — che avvertono l'esigenza di avere a disposizione il testo della legge fondamentale del 1975 coordinato, articolo per articolo, con indicazioni giurisprudenziali sufficientemente copiose (di particolare interesse la evoluzione riscontrabile in ordine alle nozioni di « modica quantità » e di « uso personale »).

Il volume contiene inoltre ampi richiami alla precedente legislazione con particolare riguardo — in specie per ciò che attiene alle questioni di costituzionalità — alla legge n. 1041 del 1954 che sanzionava a pari titolo, nell'art. 6, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la mera detenzione delle medesime per uso personale.

Particolarmente curati sono i richiami alla normativa internazionale con il testo integrale della Convenzione unica degli stupefacenti (Nuova York 1961 - Ginevra 1972, ratificata in Italia con legge n. 412 del 1974) e con un utilissimo specchio sulla legislazione interna di 55 Paesi, esaminata distintamente quanto al trattamento previsto per la *cannabis indica* e derivati, e per l'oppio e derivati, con